COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

Registro Generale n. 421
ORDINANZA N. 35 DEL 04-09-2018
Prot. n. 14332
Albo n. 1302

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE E DIVIETO DI SOSTA LUNGO LA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA FRAZ. PAGGESE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO NEL TRATTO CHE COSTEGGIA IL CIMITERO, INDIVIDUATO AL FOGLIO 47 PRTICELLA A , PER "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO"

I L R E S P O N S A B I L E

Vista la delibera di Giunta n. 127 del 28/06/2018 di approvazione dell'intervento di sistemazione del Cimitero del capoluogo di Acquasanta Terme, individuato al foglio 47 particella A;

Vista la determina n. 279 del 18/07/2018 del Responsabile dell'Area Tecnica di affidamento dei lavori alla ditta Novaedil di Del Grande Alberto & c SNC s.r.l., Frazione Santa Maria, 49 Acquasanta Terme;

Vista la richiesta di occupazione del suolo pubblico Ns. prot. N. 14315 del 04/09/2018;

Ravvisata quindi la necessità di vietare il transito veicolare e pedonale e la sosta dei veicoli nell'area attorno all'immobile oggetto d'intervento: nella strada adiacente il muro di cinta NORD del Cimitero del capoluogo per un tratto, in corrispondenza dell'ingresso laterale del Cimitero, per una lunghezza di circa 20 m e una larghezza pari a quella della sede stradale; escluso i veicoli d'emergenza, soccorso e di polizia, e della ditta esecutrice, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del giorno 06/09/2018 (come da planimetria allegata);

Ravvisata quindi la necessità di vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli di ogni ordine e grado a eccezione dei veicoli autorizzati, di vietare altresì il transito pedonale;

Visti gli artt. 5, comma 3) e 6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

O R D I N A

- **CHE È FATTO DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO, ESCLUSI I VEICOLI DI SOCCORSO, EMERGENZA, FORZE DI POLIZIA E DELLA DITTA ESECUTRICE,**

E DI TRANSITO PEDONALE, NELL'AREA INTORNO AL CANTIERE DELIMITATA DA APPOSITA SEGNALETICA;

- Il responsabile dell'Ufficio Patrimonio è incaricato di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal codice della strada e leggi e disposizioni vigenti in materia;
- Il Responsabile del Servizio di P. M. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 /1992;
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Servizio di Polizia Municipale;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

VV.UU.
(Arch. Lo Parco Stefano)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2018 al 19-09-2018
Lì 04-09-2018

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
RANCIAFFI ALESSANDRO

BOSICA FABIO